



C o m u n e d i F a b r i a n o

Provincia di Ancona

Regolamento di Polizia Urbana e Rurale

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 12.06.2014

I N D I C E

TITOLO PRIMO	
‘Principi e norme di carattere generale’	
Art. 1	Ambito di applicazione delle norme Regolamentari
Art. 2	Potere di Ordinanza del Sindaco
Art. 3	Bene comune: fruizione ed utilizzazione
Art. 4	Modalità generali di rilascio di autorizzazioni, concessioni e permessi
Art. 5	Autorità preposte a far osservare le norme regolamentari
Art. 6	Sanzioni per le violazioni alle norme regolamentari
Art. 7	Danni eventuali
Art. 8	Violazioni commesse da minori o imputabili a più persone
Art. 9	Entrata in vigore del Regolamento
TITOLO SECONDO	
‘Ordine, quiete e decoro della città’	
Art. 10	Norme aggiuntive in materia di occupazioni di suolo pubblico
Art. 11	Imbrattamento
Art. 12	Parchi e giardini pubblici
Art. 13	Fontane pubbliche ed uso dell’acqua potabile
Art. 14	Obblighi per proprietari e conduttori di edifici o di terreni
Art. 15	Nevicate
Art. 16	Atti contrari alla decenza
Art. 17	Fumi, esalazioni e polveri
Art. 18	Norme aggiuntive in materia di attività rumorose
Art. 19	Schiamazzi
Art. 20	Mezzi informativi per particolari circostanze
Art. 21	Luminarie
Art. 22	Animali

TITOLO TERZO

‘Sicurezza della Città’

Art. 23	Attività di prevenzione in materia di sicurezza urbana e civile convivenza
Art. 24	Attività collaborativa del servizio comunale di Protezione Civile
Art. 25	Ausiliari per la sicurezza scolastica
Art. 26	Mestieri girovagli e spettacoli di strada
Art. 27	Esplosione di giochi pirici ed accensione fuochi
Art. 28	Accattonaggio
Art. 29	Manifestazioni sportive non competitive
Art. 30	Giochi su strada
Art. 31	Nomadismo
Art. 32	Consumo in sicurezza di bevande
Art. 33	Divieti relativi alle bevande alcoliche

TITOLO QUARTO

‘Polizia Rurale’

Art. 34	Pulizia dei fossi e regimazione delle acque meteoriche
Art. 35	Regolazione della vegetazione lungo le strade rurali
Art. 36	Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche
Art. 37	Denuncia dell'insorgenza di malattie delle piante
Art. 38	Detenzione di animali da auto consumo
Art. 39	Divieto di distruzione delle nidiate

TITOLO PRIMO

‘Principi e norme di carattere generale’

Art. 1

Ambito di applicazione delle norme Regolamentari

Il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale è valido in tutto il territorio del Comune di Fabriano e concerne funzioni di polizia amministrativa che non sono proprie dell'Autorità dello Stato.

Il Regolamento, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardarne la pacifica convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e l'integrità del pubblico demanio.

Quando, d'ora innanzi, ricorre il termine ‘Regolamento’ senza alcuna qualificazione, deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Art. 2

Potere di Ordinanza del Sindaco

Per questioni non previste dal presente Regolamento o da altre disposizioni, il Sindaco può provvedere con propria Ordinanza, nelle materie e con i limiti previsti dalla Legge.

Art. 3

Bene comune: fruizione ed utilizzazione

Ai fini del presente Regolamento è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano ed in particolare:

- il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico ovvero data in concessione dal privato, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate e/o segnalate nei modi di Legge;
- i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- i corsi d'acqua e le fontane pubbliche;
- i monumenti, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto pubblico il cui decoro debba essere salvaguardato;

- gli impianti e le strutture collocati sui beni indicati nelle lettere precedenti.

Per 'fruizione' di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione generica dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per 'utilizzo' di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via temporanea, per l'esercizio di attività lecite di carattere pubblico o privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4

Modalità generali di rilascio di autorizzazioni, concessioni e permessi

Le autorizzazioni, concessioni e permessi rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordati:

- personalmente al titolare;
- senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- con l'obbligo per il concessionario di risarcire o riparare tutti i danni eventualmente derivati da quanto autorizzato e di rimettere le cose ed il suolo nello stato in cui erano prima di svolgere l'attività di cui all'autorizzazione o permesso;
- con facoltà per l'Amministrazione di poter imporre in ogni tempo nuove condizioni, ovvero di sospendere o revocare (in caso di abuso da parte del titolare, di tutela della pubblica incolumità o nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio) quanto rilasciato, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Le autorizzazioni, concessioni e permessi rilasciati in base al presente Regolamento debbono essere sempre prontamente esibiti alla Polizia Municipale o a tutte le altre forze di Polizia che ne facciano richiesta.

Tutte le eventuali spese e diritti di segreteria che fossero previsti per gli atti di cui sopra sono a carico dei richiedenti.

Art. 5

Autorità preposte a far osservare le norme regolamentari

Il compito di far osservare le norme contenute nel presente Regolamento e di contestare ai responsabili le eventuali violazioni, è demandato alla Polizia Municipale ed a tutte le altre Forze di Polizia dello Stato.

Costoro, per assicurare l'osservanza del presente Regolamento, potranno accedere negli esercizi commerciali o artigianali, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi nonché nei cortili e nelle scale condominiali dei fabbricati privati e dovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza comunale.

Potranno inoltre assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi e ad ogni altra operazione tecnica, quando sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 6

Sanzioni per le violazioni alle norme regolamentari

Tenuto conto dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, le violazioni alle disposizioni di divieto e di obbligo previste dal presente Regolamento ovvero dalle Ordinanze Sindacali emanate ai sensi del precedente art. 2 sono punite, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti previsto da altre disposizioni di Legge, con sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00) e non superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00), da determinarsi in misura ridotta in Euro 50,00 (cinquanta/00).

Eventuali future modifiche per Legge di detti importi ne comporteranno l'automatico aggiornamento.

Rimane facoltà dell'Amministrazione dare eventualmente applicazione a quanto previsto dalle modifiche al comma 2 dell'art. 16 della L.689/81 introdotte dalla L. 125/2008.

I proventi derivanti dalle sanzioni elevate sono destinati al Bilancio Comunale.

L'iter procedurale previsto per le violazioni al presente Regolamento ed alle Ordinanze sindacali è quello di cui alla Legge 689/1981 e ss.mm.ii..

La contestazione di ogni violazione alle norme del Regolamento, oltre alla sanzione pecuniaria, comporta per il responsabile del fatto o della omissione l'ulteriore sanzione accessoria che imponga di cessare immediatamente dall'atto abusivo o lesivo e di procedere all'eventuale ripristino dello status quo ante (eliminando quanto non autorizzato e/o eseguendo le opere o gli atti omessi e/o provvedendo a riportare le cose allo stato in cui erano prima dell'atto lesivo).

Di tale eventuale sanzione accessoria dovrà essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione, con cui sarà anche fissato un congruo termine per l'esecuzione, da valutarsi caso per caso e comunque mai superiore a 20 (venti) giorni: il termine decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale.

In caso di inottemperanza alla sanzione accessoria entro il termine fissato, il Sindaco impone subito con Ordinanza la cessazione degli atti vietati o l'esecuzione di quanto dovuto, entro un termine da valutarsi caso per caso e comunque mai superiore a 10 (dieci) giorni: tale Ordinanza dovrà prevedere che, in caso di ulteriore inottemperanza, si applichi l'art. 650 del Codice Penale e si proceda d'ufficio all'esecuzione, con spese a carico del contravventore e degli eventuali obbligati in solido.

Art. 7

Danni eventuali

Qualora da una violazione al presente regolamento conseguano danni a carico di terzi o del patrimonio pubblico, il contravventore è obbligato al risarcimento del danno stesso, da quantificarsi eventualmente con le procedure di Legge.

Art. 8

Violazioni commesse da minori o imputabili a più persone

Per le violazioni commesse da minorenni, o da chi è soggetto alla altrui autorità, direzione o vigilanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 196 C.P., si procederà elevando verbale a carico di chi esercita sui contravventori la patria potestà, la direzione o la vigilanza: costoro saranno altresì tenuti al risarcimento degli eventuali danni arrecati a seguito delle violazioni commesse da minori. Quando più persone concorrono a commettere una medesima violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.

Art. 9

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione previa pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi di Legge.

Lo stesso giorno sarà abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale attualmente in vigore; saranno altresì contestualmente abrogate tutte quelle altre disposizioni contenute in delibere o ordinanze comunali, relative a fattispecie disciplinate dal presente Regolamento, ovvero in contrasto con lo stesso.

TITOLO SECONDO

‘Ordine, quiete e decoro della Città’

Art. 10

Norme aggiuntive in materia di occupazioni di suolo pubblico

Ferme restando le specifiche norme in materia, l'Ente Comunale non risponde in nessun caso e per nessuna ragione di eventuali danni a persone e/o cose derivanti per qualsiasi causa dalle occupazioni di suolo pubblico, la cui responsabilità rimane sempre a totale carico di coloro i quali le hanno poste in essere.

Al fine di una migliore gestione delle occupazioni di suolo pubblico, sono stabilite le seguenti norme aggiuntive:

a. Pulizia e cautele

Tutti i concessionari di occupazione di suolo pubblico cureranno la pulizia del suolo occupato, restituendo l'area completamente ripulita alla scadenza della concessione. Le operazioni di carico e scarico di merci ovvero di trasloco sul suolo pubblico debbono essere compiute dai richiedenti evitando ogni danno o imbrattamento del suolo ed apponendo a proprie spese e sotto la propria responsabilità la necessaria segnaletica stradale prevista da eventuali ordinanze.

Chiunque esegue nelle vie pubbliche costruzioni o restauri di fabbricati, dovrà tenere il suolo pubblico occupato e quello immediatamente adiacente sgombro da rifiuti di qualsiasi genere. Provvederà pure ad evitare, con opportune protezioni (teli, tavolame e quant'altro) che durante l'esecuzione dei lavori i materiali utilizzati o di risulta (calce, cemento, malta, rena, detriti, macerie, ecc.) entrino in contatto con il suolo pubblico. Durante l'installazione e la rimozione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili, i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose ovvero che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti, quali l'introduzione abusiva in abitazioni eventualmente confinanti con i cantieri.

b. Dissuasori di sosta

Qualora titolari di esercizi commerciali e artigianali o pubblici esercizi - ovvero privati cittadini - facciano richiesta di occupare in modo permanente il suolo pubblico antistante gli ingressi e/o le vetrine dei rispettivi esercizi - ovvero gli ingressi di abitazioni o garage - con dissuasori (paletti, panettoni, vasi con piante, ecc.) che interdicano l'utilizzo di spazi normalmente adibiti alla sosta veicolare, si può dar luogo a concessione solo quando tali dissuasori siano ritenuti necessari per

ragioni di viabilità dal Comando Polizia Municipale: in casi dubbi, potrà essere richiesto parere all'Amministrazione, che deciderà se concedere il proprio benestare ovvero negarlo (anche parzialmente). Le concessioni già in vigore possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo. Eventuali dissuasori collocati senza previa concessione, ove non sia possibile ovvero opportuno regolarizzarli, dovranno essere rimossi. I dissuasori dovranno sempre essere muniti di bande rifrangenti a norma di legge. Tutte le spese inerenti gli oggetti da collocare e le eventuali connesse opere di installazione o di rimozione sono a carico dei richiedenti. Tutti i dissuasori si intendono apposti ai sensi dell'art. 180 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., al fine sia di costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva sia di assolvere, quali arredi stradali, a funzioni accessorie.

c. Vasi con piante ornamentali di esercizi commerciali e artigianali o pubblici esercizi

Qualora i titolari di esercizi commerciali e artigianali o pubblici esercizi facciano richiesta di occupare in modo permanente il suolo pubblico antistante gli ingressi e/o le vetrine dei rispettivi esercizi con vasi contenenti piante ornamentali, si può dar luogo a concessione previa valutazione del Comando Polizia Municipale relativamente al fatto che non creino intralcio e pericolo ai pedoni e che non contrastino, per qualsiasi motivo estetico, con il decoro urbano: in casi dubbi, potrà essere richiesto parere all'Amministrazione, che deciderà se concedere il proprio benestare ovvero negarlo (anche parzialmente). Le predette concessioni possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento senza alcun obbligo di indennizzo.

d. Vasi con piante ornamentali di privati

Qualora privati occupino le vicinanze degli ingressi delle proprie abitazioni o garage con piccoli vasi contenenti piante ornamentali - finalizzati al semplice abbellimento e che non vadano ad occupare spazi normalmente adibiti alla sosta veicolare - gli stessi possono essere gratuitamente tollerati senza atti formali di concessione, a condizione che non creino intralcio e pericolo ai pedoni e che non contrastino, per qualsiasi motivo estetico, con il decoro urbano: da parte del Comando Polizia Municipale potranno comunque essere verbalmente imposte prescrizioni a tutela della incolumità delle persone e/o delle cose ovvero per ragioni di viabilità o di decoro urbano.

e. Tappeti, guide, addobbi e ornamenti

Le occupazioni di suolo pubblico effettuate temporaneamente nei periodi delle Festività e/o in relazione a particolari manifestazioni cittadine con tappeti, guide, addobbi e ornamenti non voluminosi, possono essere gratuitamente tollerate senza atti formali di concessione: tutte le

occupazioni di questo tipo dovranno essere realizzate in modo da tutelare in ogni modo la incolumità delle persone e/o delle cose e da non contrastare con la viabilità o il decoro urbano.

Art. 11

Imbrattamento

Ferme restando le fattispecie punite dal Codice Penale, è vietato imbrattare e deturpare qualsiasi luogo o bene pubblico o privato con volantinaggio a spargere ovvero con scritti, disegni, fotografie, incisioni (per eseguire i quali venga usata qualsiasi tecnica grafica e qualsiasi materiale) e con qualsiasi altro oggetto.

E' altresì vietato eseguire in luogo pubblico qualsiasi attività che abbia la conseguenza di imbrattare e deturpare beni pubblici o privati.

Dalle suddette disposizioni sono fatti salvi gli artisti di strada che, in particolari circostanze o festività, dipingono figure artistiche sul suolo pubblico (c.d. madonnari) e sono inoltre fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione abbia concesso speciali autorizzazioni a fronte di specifiche e motivate richieste.

Art. 12

Parchi e giardini pubblici

A motivo della costante affluenza di bambini ed anziani, nei Giardini 'Regina Margherita' e nei Giardini cosiddetti 'della Pisana' è totalmente vietato l'accesso ai cani.

In tutti i parchi e giardini pubblici, fatte salve speciali autorizzazioni concesse dall'Amministrazione per motivi contingenti, è vietato:

1. introdurre cani, anche se muniti di guinzaglio e museruola, nelle aree specificamente attrezzate con giochi per bambini;
2. accedere con veicoli di qualsiasi tipo, con esclusione di:
 - piccoli velocipedi condotti da bambini fino a 06 (sei) anni;
 - velocipedi condotti a mano;
 - sedie a rotelle per il trasporto di persone con handicap (con o senza motore elettrico);
 - veicoli che riforniscono di merci lo Chalet o altri esercenti all'interno dei Giardini, ovvero ancora veicoli per la pulizia e la manutenzione del verde pubblico, ovvero ancora veicoli

comunali per ragioni di servizio, ovvero ancora veicoli di eventuali residenti per accedere ai loro garages o per carico/scarico. Tutti i veicoli autorizzati ai sensi di quanto sopra dovranno transitare a passo d'uomo e sostare nei giardini solo il tempo necessario a svolgere le operazioni di competenza;

3. effettuare giochi o attività che, per le modalità di svolgimento o le attrezzature usate, possano creare pericolo agli altri frequentatori dei giardini;
4. salire sugli alberi, ovvero danneggiare le piante, le attrezzature collocate nelle aree riservate per i giochi e qualsiasi altro oggetto od opera ivi posta per pubblica comodità od ornamento.

Art. 13

Fontane pubbliche ed uso dell'acqua potabile

E' vietato insudiciare o danneggiare le fontane cittadine in qualsiasi modo, ovvero servirsi dell'acqua delle fontane per compiere atti contrari alla decenza o all'igiene.

E' vietato utilizzare l'acqua delle fontane cittadine per qualsiasi uso che non sia dissetarsi, rinfrescarsi o riempire recipienti di modesta capienza.

Nelle vasche cittadine è vietato effettuare abluzioni di persone o animali, immettere qualsiasi sostanza od oggetto, pescare o disturbare i pesci in esse esistenti e raccogliere oggetti in esse depositati, fatto salvo il caso che ad effettuare tale operazione sia il personale incaricato della pulizia o manutenzione.

Nei mesi estivi, più a rischio di penuria idrica, è vietato servirsi dell'acqua potabile domestica per usi non indispensabili (lavare veicoli, annaffiare orti e giardini, ecc.).

Art. 14

Obblighi per proprietari e conduttori di edifici o di terreni

Gli ingressi esterni degli edifici devono, a cura dei proprietari o inquilini, essere sempre mantenuti puliti: in particolare, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e circoli privati devono provvedere alla rimozione giornaliera di rifiuti o sporco presenti all'esterno, nelle immediate vicinanze dell'attività stessa: quanto sopra, fatti salvi gli imballi e cartoni voluminosi, oggetto di apposita periodica raccolta.

Ferme restando le prescrizioni contenute in altre Leggi o Regolamenti è fatto obbligo ai proprietari di apporre materialmente ad ogni ingresso il numero civico assegnato dai competenti uffici.

Eventuali siepi o rami di piante collocate nei giardini degli edifici limitrofi alle strade pubbliche dovranno sempre essere potate nei modi opportuni, soprattutto ove possano causare intralcio ai pedoni, ovvero limitare la visibilità e la sicurezza della circolazione.

Chiunque scuota o spolveri tappeti, sciorini biancheria o faccia sgocciolare acqua da balconi, finestre e terrazze dovrà adottare le cautele idonee ad evitare fastidi alle persone transitanti sulla pubblica via ed ai vicini sottostanti.

I canali di scolo delle acque piovane dovranno essere mantenuti efficienti e costantemente puliti per prevenire intasamenti ed orientati in modo tale da evitare che le acque convogliate possano arrecare fastidio o danni al vicinato o ai passanti.

Sui muri perimetrali degli edifici, ove questi diano su aree pubbliche, eventuali oggetti possono essere infissi, con le necessarie cautele e corrette modalità tecniche, purchè siano ad una altezza non inferiore a mt. 2,20 da terra.

Gli infissi inerenti garages e locali a piano terra dovranno essere realizzati in modo tale da non creare, con i movimenti di apertura e chiusura, pericoli ai passanti o a veicoli in transito o in sosta.

I terreni pubblici e privati devono essere mantenuti in condizioni decorose da parte di chi ne abbia la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie ed alla potatura e falciatura della vegetazione, onde scongiurare possibili inconvenienti igienico – sanitari ovvero disagi e pericoli alla circolazione pedonale e veicolare.

Art. 15

Nevicate

A seguito di neviccate, i proprietari, gli amministratori ed i conduttori delle abitazioni private ed i titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e circoli privati hanno l'obbligo di adottare ogni cautela atta ad evitare pericoli rivenienti dalla caduta delle stalattiti che si formano sui cornicioni dei propri edifici, abitazioni o attività.

I proprietari di veicoli che sostino su strada pubblica o aperta al pubblico, a seguito di neviccate devono fare in modo che gli stessi non intralcino lo sgombero della neve da parte dei mezzi preposti: eventuali veicoli d'intralcio potranno essere spostati o rimossi forzatamente, a spese dei contravventori.

I frontisti, in forma di collaborazione civica, possono ripulire di loro iniziativa dalla neve le aree di ingresso dei propri edifici ed abitazioni, ovvero delle proprie attività commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e circoli privati. In caso di neviccate di eccezionale intensità e durata, il

Sindaco può comunque adottare una ordinanza contingibile e urgente con cui obblighi i frontisti a tale ripulitura, limitatamente a quella particolare circostanza.

Art. 16

Atti contrari alla decenza

Ferme restando le fattispecie punite dal Codice Penale, in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ovvero privati ma visibili dalla pubblica via è vietato fare atti o proferire frasi che possano offendere la decenza o il decoro pubblico o comunque urtare la sensibilità dei passanti, specialmente dei minori.

Art. 17

Fumi, esalazioni e polveri

Ferme restando le prescrizioni contenute in altre Leggi o Regolamenti è vietato, senza l'adozione delle opportune cautele, eseguire lavori o operazioni che provochino fumi, esalazioni e polveri le quali, anche nel caso in cui non siano di pregiudizio alla salute, rechino comunque molestia al vicinato o ai passanti.

Art. 18

Norme aggiuntive in materia di attività rumorose

Fermo restando quanto disposto dallo specifico Regolamento comunale che disciplina l'esercizio di attività, professioni e industrie rumorose, si dispone quanto segue:

- circa l'utilizzo di apparecchi per la diffusione sonora utilizzati per qualsivoglia finalità, ove si verificano circostanze che gli organi di Polizia valutino al momento essere di disturbo alla quiete pubblica, su richiesta verbale delle stesse forze di Polizia i responsabili debbono nell'immediatezza ridurre il volume delle diffusioni sonore dei predetti apparecchi e, se necessario, sospenderle;
- nelle abitazioni private lo studio di strumenti musicali ovvero l'esecuzione ad alto volume di brani musicali potrà svolgersi, qualora arrechi disturbo al vicinato, solo nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00.

Art. 19

Schiamazzi

Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, nelle ore diurne ed in particolare in quelle notturne, schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, che in qualsiasi modo creino disturbo alla quiete pubblica o privata.

I titolari di pubblici esercizi, attività artigianali e circoli privati devono adottare ogni utile iniziativa per evitare che gli avventori dei loro locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tengano comportamenti atti a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata.

Art. 20

Mezzi informativi per particolari circostanze

L'apposizione temporanea di mezzi informativi (striscioni, cartelli, pannelli, gigantografie) aventi scopo informativo in occasione di ricorrenze, feste, gare, tornei, convegni e manifestazioni in genere aventi rilevanza o interesse pubblico, ferme restando le prescrizioni imposte dal Codice della Strada, deve sempre essere autorizzata dal Comando Polizia Municipale acquisito il nulla - osta dell'Amministrazione Comunale e tenendo conto, in caso di più richieste, dell'ordine di arrivo al Protocollo del Comune delle stesse.

Circa in particolare gli striscioni, l'Amministrazione Comunale indica precisamente i luoghi ove è consentito apporli e il lasso temporale del permesso.

L'autorizzazione può essere negata o limitata quando i mezzi informativi richiesti siano troppo numerosi, o troppo grandi, ovvero in contrasto con l'estetica dei luoghi ove devono essere collocati, ovvero quando, per qualsiasi motivo, possano creare confusione con la segnaletica stradale o pericolo.

I mezzi informativi di cui sopra non potranno in nessun caso essere installati sugli impianti della pubblica illuminazione, per evidenti problemi di sicurezza.

L'apposizione di piccoli strumenti informativi (cartelli indicatori, frecce, ecc.) utilizzati solo ad orientare verso la giusta destinazione coloro che siano interessati e diretti ad un determinato evento, sarà consentita senza particolari formalità: sul retro del cartello dovranno comunque essere riportate le generalità del responsabile o promotore dell'evento stesso.

Tutti i mezzi informativi di cui sopra dovranno essere rimossi entro un termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi dal termine della manifestazione cui si riferiscono.

Di eventuali violazioni risponderanno i responsabili o promotori delle manifestazioni relativamente alle quali i mezzi informativi sono stati collocati.

L'installazione in sicurezza e la manutenzione in efficienza di tutti i mezzi informativi di cui sopra è a carico e sotto la totale responsabilità dei richiedenti: l'Ente Comunale non risponde in ogni caso di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'apposizione temporanea di mezzi informativi, che rimangono a totale carico dei richiedenti stessi.

Art. 21

Luminarie

Chiunque, in qualsiasi circostanza, intenda installare nelle pubbliche vie addobbi luminosi temporanei di qualsiasi tipo, deve preventivamente richiederne l'autorizzazione al Settore Tecnico comunale, che imporrà le necessarie prescrizioni tecniche e ne controllerà la realizzazione.

Art. 22

Animali

Proprietari e conduttori sono sempre responsabili del controllo del proprio animale: gli stessi hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele atte ad evitare che l'animale cagioni danno, spavento o molestia a persone o ad altri animali e sono chiamati personalmente a rispondere, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone, animali e cose provocati dallo stesso.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un animale non di sua proprietà ne assume la totale responsabilità per il relativo periodo.

Ferme restando le fattispecie punite dal Codice Penale, ai proprietari e conduttori di qualsiasi animale è fatto obbligo di adottare le necessarie misure atte ad evitare che gli stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, cagionino sensibile fastidio al vicinato con i loro rumori, con il continuo abbaio o strepito, ovvero causino sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene.

In particolare, i proprietari e conduttori di cani devono:

- raccogliere immediatamente le feci lasciate in qualsiasi luogo pubblico dagli stessi, in modo da garantire l'igiene degli spazi destinati alla collettività: a tal fine, i proprietari che portano a passeggio cani debbono essere sempre preventivamente muniti di apposite palette e sacchetti, ovvero di altri strumenti idonei a raccogliere e contenere quanto sopra.

- utilizzare sempre un guinzaglio di misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico: tale obbligo non vige nelle aree pubbliche appositamente adibite allo sgambamento dei cani, ovvero per i cani - guida dei soggetti diversamente abili, per i cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco, ovvero infine, fuori dai centri abitati, per i cani da caccia e i cani da gregge;
- portare con se' una museruola - rigida o morbida - da applicare obbligatoriamente al cane unitamente al guinzaglio:
 1. nei locali pubblici, sui mezzi di trasporto pubblico e nei parchi e giardini pubblici cittadini;
 2. in qualsiasi luogo pubblico qualora il cane sia iscritto nel registro dei cani dichiarati a rischio di aggressività, ovvero su richiesta delle autorità di Polizia in caso venga ravvisato un rischio per l'incolumità di persone o animali.

I proprietari e conduttori di cavalli, ove circolino per le strade cittadine con gli stessi, devono sempre raccogliere nei modi opportuni le eventuali feci lasciate dagli stessi.

Chiunque lasci sulla pubblica via cibo destinato ad alimentare randagi ha l'obbligo di provvedere alla successiva pulizia dell'area dai relativi rifiuti.

TITOLO TERZO

‘Sicurezza della Città’

Art. 23

Attività di prevenzione in materia

di sicurezza urbana e civile convivenza

L'Amministrazione Comunale riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue anche mediante l'adozione di forme di collaborazione e progetti mirati con soggetti istituzionali operanti sul territorio (Autorità Scolastiche, Enti Privati, Istituzioni varie). L'Amministrazione Comunale collabora, in particolare, a sensibilizzare i giovani alla cultura della legalità ed in materia di educazione al rischio stradale: per tale finalità si adopera, su richiesta delle autorità scolastiche, mediante l'impiego della Polizia Municipale per l'insegnamento di tali materie nelle Scuole.

L'Amministrazione Comunale considera virtuosi per la tutela della sicurezza urbana e per una civile convivenza i seguenti comportamenti:

- assistere le persone in situazione di disagio o di difficoltà economica;
- avere attenzione per i cittadini con ridotta mobilità e per le donne in stato interessante;
- educare al rispetto di tutti ed all'accoglienza, prevenendo e contrastando atteggiamenti razzisti e discriminazioni per motivi etnici, religiosi, di genere e politici;
- mettere in atto azioni per contribuire a fare della nostra Città un luogo bello, pulito e ordinato, prendendosi cura dei beni comuni e degli spazi pubblici;
- curare attivamente i rapporti di buon vicinato, soprattutto quando sono coinvolte famiglie in difficoltà e persone anziane o malate;
- adoperarsi per rendere più sicura la Città con azioni dirette a prevenire e contrastare infortuni, incidenti, atti vandalici e qualsiasi altro reale o potenziale pericolo.

A fronte di accertate positive azioni di cittadini relativamente a quanto previsto dal precedente comma, l'Amministrazione potrà concedere a chi le abbia poste in essere un riconoscimento, di carattere sia simbolico che concreto.

Art. 24

Attività collaborativa del servizio comunale di Protezione Civile

Per manifestazioni civili, politiche, religiose, sportive, sindacali o culturali di rilievo - nella misura in cui lo consentano le normative nazionali e regionali della Protezione Civile - la Polizia

Municipale potrà chiedere la collaborazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile per gestire le contingenti problematiche relative al traffico ed alla sicurezza urbana, con modalità e compiti da definirsi specificamente volta per volta.

Art. 25

Ausiliari per la sicurezza scolastica

Ad integrazione dei servizi normalmente predisposti dalla Polizia Municipale, al fine di garantire maggiore sicurezza agli alunni e, al contempo, al fine di offrire ad anziani autosufficienti e/o a persone che vogliano dedicare parte del loro tempo libero una opportunità di avere un ruolo attivo nella società, possono essere impiegati volontari, su strade interessate da notevole traffico, con compiti di tutela dei minori negli orari d'ingresso e d'uscita dalle Scuole cittadine.

La Giunta, su proposta del Dirigente del Settore Polizia Municipale, fissa con proprio atto il numero di volontari necessari, i requisiti fisici e morali dei soggetti da ammettervi, le modalità con cui debba essere pubblicizzata ed operata la selezione tra coloro che desiderino svolgere questo servizio, gli specifici compiti, gli orari, le modalità della loro attività, gli eventuali indumenti ed accessori necessari e ogni altra particolare questione.

I volontari ammessi devono svolgere un breve corso propedeutico di formazione e di addestramento, tenuto da personale di Polizia Municipale, al termine del quale sono nominati con atto del Sindaco: l'atto di nomina ha validità per l'intero mandato del Sindaco. Ogni volontario può comunque recedere in qualsiasi momento dall'incarico con preavviso di 30 gg..

Con atto del Sindaco, ogni volontario può in qualsiasi momento essere revocato dall'incarico in caso di accertati abusi o inefficienze e per comportamenti non educati, indisciplinati o irregolari.

Il servizio reso dai volontari è, per definizione, gratuito: ogni volontario dovrà essere obbligatoriamente coperto da assicurazione contro gli infortuni e per possibili danni a terzi.

Le spese relative all'assicurazione e ad eventuali indumenti necessari, saranno sostenute dall'Ente. Ogni volontario dovrà essere munito di un tesserino personale rilasciato dal Sindaco, che attesti ufficialmente il ruolo che ricopre, da esibire per qualificarsi ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 26

Mestieri girovaghi e spettacoli di strada

I suonatori di strumenti e cantanti girovaghi, i saltimbanchi, i giocolieri, i prestigiatori e simili artisti di strada, potranno esercitare i loro mestieri sottostando comunque alle prescrizioni

impartite verbalmente al momento dal Comando di Polizia Municipale tendenti ad evitare intralci al traffico o disturbi alla quiete pubblica.

L'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, pochi metri quadri e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all'esibizione: tale occupazione temporanea è dunque gratuitamente tollerata senza atti formali di concessione.

Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine, né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, né intralciare la circolazione veicolare o pedonale.

Spetta agli artisti stessi l'obbligo di mantenere e lasciare alla fine l'area interessata dall'attività in questione adeguatamente pulita e libera da rifiuti, liquidi o altri oggetti insudicianti.

L'eventuale offerta di denaro da parte dei passanti dovrà essere solo frutto di spontanea elargizione.

Art. 27

Esplosione di giochi pirici ed accensione fuochi

Sulle strade pubbliche o aperte al pubblico è vietato far esplodere giochi pirici (comunemente chiamati 'petardi', 'rauti', 'trictrac', ecc.).

Gli spettacoli di fuochi d'artificio programmati per Festività o eventi particolari dovranno essere preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.

Sulle strade pubbliche o aperte al pubblico è vietato accendere fuochi o falò: per eventi ed esigenze particolari, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Sindaco, che potrà concederla previa adozione delle necessarie cautele.

Sulle strade pubbliche o aperte al pubblico è vietato fare uso di barbecue o abbandonare in qualsiasi luogo brace o altre materie in stato di combustione, fatte salve le aree appositamente attrezzate a tal fine.

Art. 28

Accattonaggio

Ferme restando le fattispecie punite dal Codice Penale, sulle strade, nei parcheggi ed in qualsiasi altro luogo (pubblico e/o privato aperto al pubblico) è vietato svolgere accattonaggio in forma

invasiva, cioè usando comportamenti particolarmente petulanti ed insistenti, ovvero aggressivi, ovvero ancora esibendo malformazioni o menomazioni tese a suscitare la pietà dei passanti.

E' altresì vietato, durante la fermata dei veicoli ai crocevia o ai semafori, effettuare in cambio di danaro la pulizia dei vetri dei veicoli ovvero offrire ai conducenti, sempre in cambio di danaro, oggetti di qualsiasi genere.

Art. 29

Manifestazioni sportive non competitive

Chi intenda organizzare su strade pubbliche ed aperte alla circolazione veicolare una manifestazione sportiva amatoriale non competitiva, sia atletica che con l'utilizzo di veicoli od animali, deve farne istanza al Settore Polizia Municipale almeno 15 giorni prima della data di svolgimento, allegando l'itinerario con l'intero percorso: la Polizia Municipale comunicherà, entro 03 giorni dall'evento, eventuali necessarie modifiche all'itinerario proposto e/o altre specifiche indicazioni.

Gli organizzatori dovranno sempre e comunque, sotto la propria personale responsabilità:

- informare i partecipanti, con tutti gli opportuni e più efficaci mezzi, che durante lo svolgimento della manifestazione sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme del Codice della Strada ed un comportamento prudente;
- garantire la sicurezza della manifestazione collocando sul percorso proprio personale in numero adeguato alle esigenze e debitamente addestrato, istruito e dotato di capi di abbigliamento e/o veicoli che lo rendano facilmente individuabile: in particolare, tale personale dovrà essere presente alle intersezioni e nei tratti di strada particolarmente pericolosi, attivandosi nei modi opportuni per segnalare il transito dei partecipanti agli altri utenti della strada e scongiurare eventuali pericoli;
- garantire adeguata assistenza sanitaria per eventuali emergenze come previsto dalle vigenti disposizioni di Legge valutando - sulla base del tipo di evento in programma e del numero di partecipanti - il numero di ambulanze necessario, le quali dovranno essere comunque munite di defibrillatore e personale abilitato all'utilizzo.

La Polizia Municipale, ove ritenuto necessario e fatte salve altre contingenti urgenze, potrà far intervenire proprio personale alla manifestazione al solo fine di anticiparla facendo da apripista e migliorarne la visibilità con l'uso dei lampeggiatori in dotazione ai veicoli di servizio.

Eventuali delimitazioni / indicazioni necessarie per la manifestazione dovranno essere collocate e rimosse a totale carico dell'organizzazione.

L'Ente Comunale non risponde in nessun caso di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dallo svolgimento delle predette manifestazioni, che rimangono a totale carico di chi abbia cagionato i danni ovvero, in subordine, dei promotori della manifestazione.

Art. 30

Giochi su strada

Sulle strade pubbliche o aperte al pubblico in area urbana è vietato effettuare giochi che vadano a creare pericoli alla circolazione veicolare o arrechino disturbo alla quiete pubblica: potranno comunque essere autorizzate deroghe presentando apposita istanza motivata al Settore Polizia Municipale almeno 15 giorni prima dell'evento: la Polizia Municipale comunicherà, entro 03 giorni dall'evento, l'eventuale adozione di specifiche cautele che limitino il disturbo alla quiete pubblica e le temporanee interdizioni della viabilità.

I giochi (es. ruzzola) usualmente svolti su strade pubbliche in area extra urbana, potranno essere effettuati dandone comunicazione al Settore Polizia Municipale almeno 15 giorni prima dell'evento.

Gli stessi potranno essere autorizzati a condizione che le strade interessate dalle manifestazioni non siano chiuse totalmente al traffico, ma solo temporaneamente al momento dell'effettuazione dei lanci, con l'intervento di appositi movieri incaricati dagli organizzatori, in numero adeguato alle esigenze e dotati di capi di abbigliamento che li rendano facilmente individuabili.

In tali momenti di chiusura si dovranno comunque adottare tutte le cautele atte alla salvaguardia della pubblica incolumità: in particolare, si dovrà garantire la sicurezza alle intersezioni e nei tratti di strada particolarmente pericolosi attivandosi nei modi opportuni per segnalare la manifestazione agli altri utenti della strada e scongiurando eventuali pericoli.

L'organizzazione dovrà inoltre garantire adeguata assistenza sanitaria per eventuali emergenze valutando - sulla base del tipo di evento in programma e del numero di partecipanti - il numero di ambulanze necessario, le quali dovranno essere comunque munite di defibrillatore e personale abilitato all'utilizzo.

L'Ente Comunale non risponde in ogni caso di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'effettuazione dei predetti giochi, che rimangono a totale carico di chi abbia cagionato i danni ovvero, in subordine, di chi abbia organizzato i giochi.

Art. 31

Nomadismo

Ove venga riscontrata la presenza di persone senza fissa dimora (nomadi) in territorio comunale - le quali si siano accampate con propri mezzi in aree di proprietà pubblica o privata (ivi comprese le aree camper comunali) - il Sindaco valuterà caso per caso l'opportunità di emanare apposita Ordinanza di sgombero, la quale potrà prevedere la rimozione forzata di tali soggetti e dei loro mezzi a spese degli interessati e senza pregiudizio dell'azione penale per eventuali reati in cui gli stessi possano eventualmente incorrere.

Art. 32

Consumo in sicurezza di bevande

E' vietato detenere e/o abbandonare in luogo pubblico - al di fuori delle superfici di somministrazione esterne autorizzate di pubblici esercizi, attività artigianali, esercizi commerciali e circoli privati - bottiglie in vetro già aperte e bicchieri in vetro vuoti o pieni di bevande di qualsiasi genere.

I titolari e gestori di pubblici esercizi (con esclusione dei soli ristoranti), attività artigianali e circoli privati, nonché coloro ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione temporanea in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone dovranno utilizzare per la somministrazione delle bevande, tutti i giorni dopo le ore 22.00 e fino all'ora di chiusura, esclusivamente bicchieri in plastica.

I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo esporre, in luogo ben visibile dagli avventori, la presente norma regolamentare e di avvisare verbalmente gli avventori stessi delle prescrizioni imposte.

Art. 33

Divieti relativi alle bevande alcoliche

Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale nei confronti di chi somministri bevande alcoliche ad avventori minori di anni 16 e fermo restando altresì quanto previsto da specifiche disposizioni di Legge nei confronti di chi somministri bevande alcoliche a minori compresi tra i 16 ed i 18 anni (anche se accompagnati da maggiorenni), è anche vietato somministrare alcolici a maggiorenni che accompagnino minori ove appaia evidente che la richiesta della bevanda alcolica viene fatta dal maggiorenne per conto del minore.

Negli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (oltre 21 gradi) ai minori di anni 18.

E' vietato il consumo di bevande superalcoliche (oltre 21 gradi) al di fuori delle superfici di somministrazione esterne autorizzate di pubblici esercizi, attività artigianali, esercizi commerciali e circoli privati.

I titolari e gestori di cui sopra dovranno esigere dagli avventori, in caso di dubbio, l'esibizione di documenti di identità atti a comprovarne l'età, rifiutando la somministrazione in caso di rifiuto.

Gli stessi titolari e gestori dovranno esporre, in luogo ben visibile dagli avventori, la presente norma regolamentare ed avvisare verbalmente gli avventori stessi delle prescrizioni imposte.

TITOLO QUARTO

‘Norme in materia di Polizia Rurale’

Art. 34

Pulizia dei fossi e regimazione delle acque meteoriche

Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada in materia di deflusso delle acque sulle strade, ai proprietari o conduttori di terreni confinanti con le strade comunali è fatto obbligo di provvedere costantemente alla pulizia dei propri fossi e/o canali di sgrondo, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, possano impedire il naturale deflusso delle acque meteoriche, con possibilità di arrecare danni ai fondi e alle colture confinanti.

Ai proprietari di fondi non direttamente confinanti con le strade (c.d. ‘fondi a monte’) è fatto obbligo di provvedere con adeguati solchi alla regimazione delle acque meteoriche affinché, a seguito di abbondanti precipitazioni atmosferiche, i terreni e le vie sottostanti (‘a valle’) non siano invasi dall’acqua.

Art. 35

Regolazione della vegetazione lungo le strade rurali

I proprietari o conduttori di terreni rurali devono impedire, effettuando le dovute potature e/o falciature, che la crescita della vegetazione nei terreni di loro proprietà limiti la visibilità e metta a pregiudizio la sicurezza delle strade pubbliche.

Art. 36

Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche

I frontisti confinanti con le strade comunali non possono arare i loro fondi fin sul lembo della strada ma devono lasciare tra questa e il loro fondo un regolare bordo o ‘capezzagna’, avente larghezza minima di cm. 80. La predetta fascia di terreno non dovrà essere arata, ma mantenuta "incoltivata" ed "inerbita".

Le operazioni di aratura dei terreni laterali alle strade sopradette devono essere condotte ed eseguite in modo da non modificare i livelli e le quote dei terreni stessi rispetto alla strada: in particolare, le lavorazioni devono essere condotte "levando" a monte e "buttando" a valle della strada.

Art. 37

Denuncia dell'insorgenza di malattie delle piante

È fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi a qualunque titolo di denunciare al Sindaco del Comune e alle Autorità sanitarie competenti la comparsa di insetti, crittogame e di altri animali nocivi all'agricoltura ed alle piante: gli stessi dovranno, inoltre, denunciare malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché applicare i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti, astenendosi nel contempo da azioni che ne possono favorire la propagazione.

Art. 38

Detenzione di animali da auto consumo

Nel centro abitato non è ammessa la detenzione di qualsiasi animale da cortile o di bassa corte (c.d. 'da auto consumo'): per centro abitato è da intendersi il territorio urbano, fatta eccezione per l'area di pertinenza dell'Istituto Tecnico Agrario.

Nelle zone più periferiche della Città, nelle Frazioni e nelle Località la detenzione di un numero non elevato di tali animali è invece ammessa, a condizione che gli stessi non rechino sensibile disturbo al vicinato e siano allevati nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti.

I detentori di animali da auto consumo sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e alle Autorità sanitarie competenti qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva, adottando nel contempo tutte le misure precauzionali atte ad impedire il diffondersi della malattia.

Art. 39

Divieto di distruzione delle nidiate

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli, è vietato distruggere le nidiate degli stessi, ovvero di impadronirsi in qualsiasi modo di uccelli nati liberi.